

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

**Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti**

Art. 1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.